

ACCORDO DI PARTENARIATO¹

Tra

OPERA PROSSIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (capofila) con sede legale in Via Amerigo Vespucci n. 14 – Caltagirone (CT) C.F./ P.iva 05403810871 rappresentata da Giuseppina Infantino, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Ente Richiedente")

SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ("partner 1") con sede legale in Viale Mario Milazzo n. 71 – Caltagirone (CT) C.F. / P. iva 04772220879 rappresentata da Gesualdo Piazza, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Partner 1")

e

DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE (SPPEFF), DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO con sede legale in Viale delle Scienze, Ed.15 90128 PALERMO (PA) - C.F 00605880822 rappresentata da Gioacchino Lavanco, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Partner 2")

e

DIPARTIMENTO NAZIONALE UNICOOP PROGETTAZIONE con sede legale in Via G. Saliceto, 3/5 – 00161 Roma - C.F. 97869130589 - P.IVA 13620401003 rappresentata da Eleonora Contarino, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Partner 3")

e

C.E.D.A SOCIETA' COOPERATIVA con sede legale in Via Luigi Orlando, 48/B - 95014 Giarre (CT) - C.F./P.Iva 02231910874 rappresentata da Eleonora Contarino, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Partner 4")

e

EBILCOOP – Ente Bilaterale Nazionale per i Lavoratori di Cooperative con sede legale in Via G. Saliceto, 3/5 – 00161 Roma - C.F. 97860150586, rappresentata da Lucia Dello Russo, in qualità di legale rappresentante, (di seguito, "Partner 5")

(collettivamente, indicate anche come le "Parti")

PREMESSO CHE

A) L'Ente Richiedente e tutti i Partner perseguono la finalità di favorire il lavoro dei genitori con figli in età prescolare e scolare, con riflessi positivi sulla riduzione delle assenze, sull'aumento della produttività, sul miglioramento della motivazione e sul benessere organizzativo così come stabilita dall'Avviso Pubblico "**Conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Promozione di iniziative di welfare aziendale familiare per il miglioramento del benessere lavorativo**";

¹ Redigere l'Accordo su carta intestata dell'Ente proponente e sottoscrivere con timbro e firma delle Parti

B) Le Parti hanno manifestato l'interesse a collaborare alla realizzazione del progetto denominato **CON.TE.M.P.LA - CONCiliazione dei TEmpi per il Miglioramento delle Politiche sul Lavoro** (di seguito, "Progetto") meglio descritto nell'allegato A;

C) Le Parti possiedono competenze ed esperienze diversificate, che agiscono in un'ottica di cooperazione attiva sin dalle fasi iniziali della progettazione del Progetto stesso, integrando le loro differenti competenze;

D) Il Progetto avrà una durata pari a n.12 (dodici) mesi, dalla data di avvio;

E) Le attività, i costi del Progetto e la loro ripartizione tra le Parti sono esplicitati nel Piano di Progetto ed al punto 3.7 dello stesso (Piano economico);

F) Le Parti dichiarano di conoscere e condividere i contenuti, le finalità e le modalità operative di realizzazione del Progetto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1- Premesse e Allegati

1.1 Le premesse e gli allegati ("Allegato/i") di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente accordo (di seguito, "Accordo"):

A – Descrizione del Progetto;

B – Piano di Progetto.

1.2 In caso di contrasto tra il contenuto degli Allegati e il contenuto dell'Accordo, l'Accordo prevarrà sugli Allegati, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'Accordo stesso.

ARTICOLO 2 - Oggetto

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, si impegnano a collaborare alla realizzazione del Progetto. Il presente Accordo, definisce i termini e le condizioni della collaborazione e in particolare i ruoli, le responsabilità e i compiti di ciascuna Parte nella realizzazione del Progetto stesso.

ARTICOLO 3 - Attività delle Parti

Di seguito, le responsabilità e i compiti in cui le Parti s'impegnano reciprocamente:

Ente richiedente (capofila)

- Responsabile della presentazione del progetto al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.
- Si occupa degli aspetti amministrativi, legali, contabili e finanziari del progetto.
- Responsabile dell'implementazione dei piani di welfare di conciliazione aziendale previsti nel progetto.

Partner 1

- Responsabile dell'implementazione dei piani di welfare di conciliazione aziendale previsti nel progetto.

Partner 2

- Responsabile dell'attività di ricerca scientifica.
- Incaricato del monitoraggio e della valutazione delle attività progettuali, inclusi gli impatti sociali.

Partner 3

- Responsabile dell'attività di assistenza tecnica.
- Responsabile della rendicontazione delle attività svolte.

Partner 4

- Fornisce assistenza nella selezione dei destinatari di interventi
- Responsabile dell'implementazione dei piani di welfare di conciliazione aziendale previsti nel progetto.

Partner 5

- responsabile della piattaforma di rilevazione dei fabbisogni dei destinatari
- raccoglie informazioni e dati utili all'implementazione delle attività di progetto
- assistenza alle fasi di contrattazione aziendale

Le Parti s'impegnano inoltre a svolgere tutte le ulteriori attività funzionali alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente previste nell'Accordo, risultino dovute secondo criteri di correttezza e buona fede.

ARTICOLO - 4 Mandato

Le Parti conferiscono all'Ente Richiedente, che accetta, mandato irrevocabile con rappresentanza per tutti i rapporti riferibili al Progetto; l'Ente Richiedente rimane il responsabile dell'utilizzo dei fondi e della realizzazione delle attività del Progetto.

ARTICOLO 5 - Aspetti economici

5.1 L'impegno economico del Progetto è pari a complessivi € 90.000,00 (Novantamila/00); la ripartizione dei costi tra le Parti e l'indicazione delle eventuali quote di co-finanziamento avvengono secondo quanto dettagliato nel Piano di Progetto e nei relativi allegati (Piano di finanziamento e budget analitico).

5.2 Al ricevimento dei fondi, l'Ente Richiedente s'impegnerà a trasferire i fondi di spettanza alle relative Parti. Non sono ammessi trasferimenti realizzati esclusivamente al termine delle attività.

ARTICOLO 6 - Diritti di proprietà intellettuale

6.1 Resta inteso che, salvo quanto eventualmente diversamente disposto dal Progetto, i dati e i materiali coperti da proprietà intellettuale e industriale e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una delle Parti, in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente Accordo, resta nella sua titolarità.

6.2 Ciascuna Parte non potrà utilizzare i marchi e altri segni distintivi delle altre Parti senza il preventivo consenso scritto delle stesse. L'eventuale autorizzazione all'utilizzo dei segni distintivi concessa alle altre Parti non potrà in alcun modo essere intesa come licenza o concessione di alcun diritto sui segni distintivi medesimi.

6.3 Ciascuna Parte garantisce che quanto dalle stesse reso disponibile o consegnato in esecuzione del presente Accordo e/o del Progetto non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che le controparti, i loro aventi causa o terzi venissero a subire.

ARTICOLO 7 - Tutela della Privacy

L'Ente Capofila e il/i Partner come contitolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento stesso e ai sensi dell'art. 26 paragrafo 1 del Regolamento Ue 2016/679, per la protezione dei dati. S'impegnano, ciascuno per l'attività di propria competenza, a garantire la conformità alla normativa sulla Protezione dei dati personali nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti, attraverso la sottoscrizione di impegni e la predisposizione di tutte le prassi operative interne e le modulistiche che riterranno necessarie al raggiungimento di tale obiettivo.

ARTICOLO 8 - Rispetto di specifiche normative

8.1 Nell'esecuzione dell'Accordo le Parti si impegnano ad osservare ed adeguarsi – a propria cura e spese – a tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali pro tempore vigenti, ivi incluse quelle relative a diritti del lavoro subordinato ed autonomo, salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, ed ogni altra normativa specificamente e direttamente emanata.

8.2 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere adottato e pubblicato sui rispettivi siti internet (o reso disponibile alla controparte mediante consegna di copia), Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in applicazione del D. lgs. n. 231/2001 e Politiche di contrasto alla corruzione (descritte in specifico documento o articolate nel contesto del Modello o di codici etici o di comportamento) che dichiarano, ognuna per il rispettivo ambito, di ritenere adeguati per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Accordo.

Ciascuna Parte si impegna a segnalare agli organi deputati a vigilare sul rispetto di detti Modelli e Politiche qualunque violazione ai principi e alle regole in essi contenuti di cui venga a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'Accordo e in particolare qualsiasi indebita richiesta, offerta o accettazione di denaro o altra utilità effettuata o ricevuta, anche indirettamente, dai propri dipendenti o collaboratori con l'obiettivo di indurre, premiare od omettere l'esecuzione di una funzione/attività connessa all'esecuzione dell'Accordo.

Il mancato rispetto dei principi e delle regole previsti da detti Modelli e Politiche o dell'impegno che precede costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., fatti ovviamente salvi a carico della Parte inadempiente gli obblighi di risarcimento, nell'ipotesi in cui dalla suddetta violazione derivino danni concreti, come nel caso di applicazione delle sanzioni previste nel citato D. lgs. n. 231/2001.

ARTICOLO 9 - Riservatezza

9.1 Ciascuna Parte si impegna, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori e/o terzi di cui si avvale per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, a non divulgare, comunicare e rendere noti informazioni, dati, conoscenze in genere, di qualsivoglia forma e natura, relativi alle altre Parti se non nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo, così come qualsiasi documento o supporto, di qualsivoglia natura, contenente uno qualsiasi dei dati o informazioni predetti, dei quali potrà venire a conoscenza nel corso della durata dell'Accordo. Le obbligazioni di cui al presente articolo rimarranno in vigore fintanto che le informazioni confidenziali rimarranno tali ai sensi della normativa applicabile.

9.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate riservate:

- le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente articolo;
- le informazioni che al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Parte che le riceve, purché tale conoscenza non sia stata fraudolentemente ottenuta e la Parte possa fornire la prova di essere stata già in possesso di tali informazioni nel momento in cui le venivano rivelate;
- le informazioni che la Parte sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, purché in tal caso la Parte che ha ricevuto l'ordine – ove legalmente possibile – ne dia immediata notizia scritta alla Parte titolare delle informazioni, affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che del perfezionamento dell'Accordo potrà essere data notizia nei rispettivi siti istituzionali.

ARTICOLO 10 - Durata

L'Accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e per l'intera durata del Progetto, sino al termine di tutte le attività realizzative e di rendicontazione a esso collegate. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo.

ARTICOLO 11 - Risoluzione

Qualora una delle Parti non adempia alle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, ciascuna parte adempiente avrà facoltà di contestare per iscritto, con lettera raccomandata A.R., l'inadempimento, invitando la parte inadempiente ad adempiere entro un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della contestazione.

Decorso inutilmente il termine di cui al punto precedente, l'Accordo si intenderà risolto per grave inadempimento, fermo restando l'obbligo della Parte inadempiente di risarcire il danno sofferto dalle altre Parti.

ARTICOLO 12 - Legge regolatrice e Foro competente

12.1 L'Accordo, i diritti e le obbligazioni delle Parti nascenti da esso saranno regolati, applicati e interpretati ai sensi della legge italiana.

12.2 Per ogni controversia afferente la validità, l'esecuzione e l'interpretazione del presente Accordo sarà competente il Foro del luogo di sottoscrizione dello stesso.

ARTICOLO 13 - Negoziazione

Le Parti riconoscono e si danno atto di aver negoziato tra di loro il testo dell'Accordo, nei singoli articoli che lo compongono e complessivamente. Per l'effetto, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 codice civile.

ARTICOLO 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo di P.E.C. ed inviate alle altre Parti agli indirizzi che seguono.

Quanto a: **OPERA PROSSIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** operaprossimascs@pec.it

Quanto a: **SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** sanfrancescoscs@pec.it

Quanto a: **DIPARTIMENTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE, DELL'ESERCIZIO FISICO E DELLA FORMAZIONE (SPPEFF), DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO** : dipartimento.sppf@cert.unipa.it

Quanto a: **DIPARTIMENTO NAZIONALE UNICOOP PROGETTAZIONE**
dipartimento.progettazione@pec.unicoop.it

Quanto a: **C.E.D.A. SOCIETA' COOPERATIVA** cedacoopct@pec.cedacoop.com

Quanto a: **EBILCOOP – Ente Bilaterale Nazionale** ebilcoop@pec.it

Ogni variazione dei recapiti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alle altre Parti.

ARTICOLO 15 - Varie

15.1 Le Parti non potranno cedere, in tutto o in parte, l'Accordo né i diritti da essa derivanti.

15.2 L'Accordo annulla e sostituisce tutti gli accordi anteriori verbali e/o scritti, taciti e/o espressi, avvenuti tra le Parti e aventi il medesimo oggetto.

15.3 Fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo, le Parti manterranno la propria completa autonomia gestionale e operativa nelle attività rispettivamente condotte nell'esecuzione dell'Accordo stesso. Le Parti non intendono costituire, in virtù dell'Accordo, alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

15.4 L'Accordo non potrà essere modificato, senza previo consenso scritto delle Parti.

Caltagirone, 28/02/2024

Firmato digitalmente per accettazione da tutte le Parti